



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO

DESIGNAZIONE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA DI UN COMPONENTE EFFETTIVO E UN SUPPLENTE NEL COLLEGIO SINDACALE DELLA FONDAZIONE HOUSING SOCIALE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

COMUNICA

che, ai sensi delle disposizioni sotto riportate, il Consiglio regionale deve procedere alla designazione di un componente effettivo e di un supplente del Collegio sindacale della Fondazione Housing Sociale.

Statuto della Fondazione, articoli 9 e 17.

Durata incarico: quattro anni (approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio).

REQUISITI: i candidati devono essere in possesso dei requisiti che il Codice civile richiede per lo svolgimento della corrispondente funzione presso le società per azioni (articoli 2397 e seguenti del Codice civile) e, in particolare, dell'iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché dei requisiti prescritti dalle norme che disciplinano l'ente interessato.

Le **candidature possono essere proposte** dalla Giunta regionale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 25/2009 e in riferimento alle finalità di cui all'articolo 1 della medesima legge, al fine di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, i soggetti titolati a presentare candidature sono tenuti a proporre, per gli organismi collegiali, nominativi di persone di entrambi i generi.

Le autocandidature sono inammissibili.

Il modulo da utilizzare per proporre una candidatura è disponibile nella sezione relativa alle nomine del sito del Consiglio regionale della Lombardia ([link al sito del Consiglio regionale](#)) ed è così composto:

- 1) un **frontespizio**, che deve essere compilato in modo tale che la qualifica e il nome e cognome del proponente siano indicati chiaramente e sottoscritta da parte del proponente stesso;
- 2) una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il candidato deve compilare e sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, attestandone la veridicità e completezza, per effettuare le dichiarazioni previste per legge**. Al modulo di candidatura è allegata l'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

Con tale dichiarazione il candidato rilascia la liberatoria con cui si autorizza il trattamento e la diffusione di eventuali dati personali ulteriori ed eccedenti rispetto alla finalità istituzionale ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del decreto legislativo 101/2018 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679).

Alla proposta di candidatura devono essere allegati:

- 1) il curriculum professionale in formato europeo, datato e firmato, includente gli specifici requisiti richiesti per la nomina;
- 2) fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- 3) la dichiarazione integrativa sostitutiva di atto di notorietà (**Allegato 1**), ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale il candidato, attestandone la veridicità e completezza, dichiara l'inesistenza delle cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'articolo 9 dello statuto della Fondazione e di cui agli articoli 2382 e 2399 del codice civile.

L'Amministrazione si riserva le verifiche di rito circa le dichiarazioni rese, anche mediante l'acquisizione di certificazioni presso le competenti Autorità e/o banche dati.

Le candidature prive o carenti della documentazione prescritta sopra indicata sono dichiarate inammissibili. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge regionale 25/2009, circa la possibilità di integrare la documentazione incompleta.

Per quanto non espressamente indicato nel presente comunicato si fa comunque rinvio alla legge regionale 25/2009, nonché alle norme vigenti e all'ordinamento che disciplina l'ente interessato.

Le proposte di candidatura, indirizzate al Presidente del Consiglio regionale, devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio delle

ore 12.00 di lunedì 14 giugno 2021

Le proposte di candidatura devono pervenire al Consiglio regionale mediante:

- 1) consegna IN ORIGINALE al protocollo generale del Consiglio regionale**, via G.B. Pirelli, 12 – 20124 Milano (da lunedì a giovedì), ore 9.00 – 12.00 e ore 14.00 - 16.30, al venerdì ore 9.00 – 12.00);
- 2) spedizione IN ORIGINALE tramite raccomandata con avviso di ricevimento**, indirizzata a Consiglio regionale della Lombardia – UO Lavori d'Aula e Nomine – via Fabio Filzi n. 22 – 20124 Milano;
- 3) trasmissione tramite posta elettronica certificata nominativa (PEC) – al seguente indirizzo: protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it.**

Si riportano, per ulteriore chiarezza:

- gli articoli 9 e 17 dello Statuto della Fondazione:

“Art. 9

Ineleggibilità

1. Non possono rivestire cariche nell'ambito della Fondazione coloro che:

- a) si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione: a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento; alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- d) abbiano subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- e) siano consiglieri (regionali, provinciali o comunali di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti), componenti di Giunta (regionale, provinciale o comunale di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti) amministratori di enti locali territoriali e/o di loro consorzi, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da meno di un anno.

Art. 17

Collegio sindacale

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento, ed esercita altresì il controllo legale dei conti, salvo quanto previsto dal successivo articolo 18.

2. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui:

- il Presidente e un membro supplente nominati dal Fondatore;
- un membro effettivo e un supplente nominati dal Presidente della Giunta regionale della Lombardia;
- un membro effettivo e un supplente nominati dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani Lombardia.

3. I membri del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti che il Codice civile richiede per lo svolgimento della corrispondente funzione presso le società per azioni.

4. Il Collegio Sindacale dura in carica quattro anni e scade con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio; i suoi membri possono essere confermati.

5. Il Collegio Sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci.

6. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 14, punto 5, del presente Statuto.”;

- gli articoli 2382 e 2399 del codice civile:

“Art. 2382

Cause di ineleggibilità e di decadenza

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 2399

Cause d'ineleggibilità e di decadenza

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.”.

Gli incarichi di cui alla legge regionale 25/2009 non sono cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dall'incarico ricoperto, **fatta salva la possibilità di cumulo di due incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore legale** (articolo 10, comma 3).

Il presente comunicato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nella sezione relativa alle nomine del sito del Consiglio regionale della Lombardia ([link al sito del Consiglio regionale](#)).

Per ottenere chiarimenti o informazioni relative alle nomine contattare l'Unità Operativa Lavori d'Aula, Atti e Nomine – Via Fabio Filzi n. 22 – 20124 Milano – telefono 02/67482.758 – 496 – 371.

Milano, 18 maggio 2021

Il Presidente
f.to Alessandro Fermi

PROPOSTA DI CANDIDATURA COLLEGIO SINDACALE FONDAZIONE HOUSING SOCIALE

Dichiarazione integrativa specifica del candidato richiesta dal comunicato

Il sottoscritto

con riferimento alla candidatura alla carica di componente effettivo/supplente del Collegio sindacale della Fondazione Housing Sociale, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni non rispondenti a verità, formazione e uso di atti falsi, così come disposto dell'art. 76 del citato d.p.r. 445/2000,

dichiara

- di non incorrere nelle condizioni di ineleggibilità ai sensi dell'articolo 9 dello statuto della Fondazione;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni che comportano l'ineleggibilità ovvero la decadenza dall'ufficio previste dagli articoli 2382 e 2399 del codice civile.

Luogo, data

Firma del dichiarante